



COMUNE DI AREZZO

Servizio Governo del Territorio

Classificazione: M 01 - 20080000007

Arezzo, il 16/11/2022

Provvedimento n. 3056

OGGETTO: Determinazioni in merito ai vincoli permanenti imposti in base al PRG del 1969 e alla legge regionale n. 16/1975.

Il Direttore

Premesso che:

- a) il piano regolatore generale del Comune di Arezzo, adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 473 del 2 luglio 1965 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1969, consentiva nella zona agricola la nuova costruzione di abitazioni coloniche e di annessi agricoli, subordinandone la realizzazione alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale la destinazione agricola doveva essere impressa in modo permanente (articoli 29, 30, 31 e 32 delle norme tecniche di attuazione);
- b) la legge regionale n. 16 del 24 febbraio 1975 ammetteva nella zona agricola la nuova realizzazione di abitazioni rurali e di annessi agricoli, previa stipula di convenzioni che contenessero l'obbligo di mantenimento a tempo indeterminato della destinazione d'uso;

Accertato che le successive leggi regionali n. 10/1979, n. 64/1995, n. 1/2005 e n. 65/2014, che hanno disciplinato l'attività edilizia in zona agricola, non hanno più previsto vincoli permanenti di destinazione, ma hanno imposto vincoli temporanei, di durata almeno decennale o ventennale;

Ritenuto che, alla luce della citata evoluzione della normativa regionale, i vincoli permanenti contenuti negli atti d'obbligo e nelle convenzioni riconducibili al PRG del 1969 e alla legge regionale n. 16/1975 possano intendersi ormai decaduti per avvenuto raggiungimento dello scopo, in quanto sin dal 1979 a oggi la legislazione regionale ha dimostrato di considerare la durata almeno decennale o ventennale del vincolo come un periodo di tempo confacente alle esigenze di tutela della zona agricola;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dando atto che la firma di questo provvedimento costituisce anche formulazione del parere di regolarità tecnica;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, relativo alle funzioni e alle competenze dei dirigenti;

Visto l'articolo 77 dello statuto comunale, in merito alle prerogative attribuite ai dirigenti;



COMUNE DI AREZZO

Visto il decreto del Sindaco n. 110 del 15 ottobre 2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Servizio governo del territorio;

DETERMINA

1) Di considerare decaduti, per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, i vincoli permanenti contenuti negli atti d'obbligo e nelle convenzioni riconducibili al PRG del 1969 e alla legge regionale n. 16/1975, relativi alle abitazioni coloniche e agli annessi agricoli, dando atto che lo svincolo degli atti d'obbligo e delle convenzioni verrà autorizzato dal Comune di Arezzo su specifica istanza degli interessati.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'albo pretorio.

Si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore
Dott. ing. Paolo Frescucci

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- 1) Segreteria generale;
- 2) Servizio governo del territorio;
- 3) Ufficio edilizia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.